

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto**

in persona dei magistrati

- 1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente
  - 2) Dr. Ettore Scisci - Consigliere
  - 3) Dr. Franco Morea - Consigliere relatore
- ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. omissis del ruolo generale anno 2017, riservata per la decisione nell'udienza del 15 novembre 2019,  
tra

FALLIMENTO SPA

APPELLANTE

BANCA

APPELLATA

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

L'Avv. omissis per l'appellante: *"Voglia la corte, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare BANCA al pagamento — in favore del concludente — della somma di € 3.124.425,21, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese"*.

L'Avv. omissis per l'appellata: *"Voglia la corte dichiarare inammissibile o improcedibile o rigettare l'appello, con vittoria di spese processuali"*.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. omissis il tribunale di Taranto rigettava domanda spiegata dal Fallimento per la condanna di Banca al risarcimento dei danni.

Convenendo Banca, il Fallimento aveva dedotto che: con sentenza n. omissis il tribunale di Taranto aveva definito l'opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis, col quale era stato ingiunto il pagamento — in favore di BANCA — delle somme di lire 118.650.898 (saldo del c/c omissis), di lire 156.750.749 (saldo del c/c omissis), di lire 168.344.469 (saldo del c/c omissis); sopravvenuto il fallimento di SPA, il giudizio era proseguito per la delibazione dell'opposizione proposta dai fideiussori nonché della domanda risarcitoria spiegata dai fideiussori e da SPA; oltre ad accogliere l'opposizione interposta dai fideiussori, la sentenza n. omissis aveva condannato BANCA al risarcimento — in favore della curatela del FALLIMENTO SPA — dei danni causati nell'esecuzione dei rapporti bancari, da liquidare in separato giudizio; il tribunale aveva rilevato che era stato concesso sconfinamento sul conto omissis per ripianare lo scoperto sul c/c omissis, mediante ammissione allo sconto di lire 125.000.000 di cambiali; nonostante la tensione finanziaria, era stato aumentato l'affidamento concesso a SPA, con abusiva concessione di credito; successivamente la banca aveva revocato le linee di credito ed aveva proposto azioni di recupero, suscitando allarme nel ceto creditorio, che infine aveva richiesto la dichiarazione di fallimento.

Riteneva il giudice di prime cure che: i danni richiamati nella sentenza n. omissis erano costituiti nell'abusiva concessione di ulteriore credito, mentre nella causa ora intrapresa dal fallimento i danni erano stati identificati nello stesso fallimento ed in misura tale da azzerare anche il danno ulteriore rispetto al passivo fallimentare; la condanna generica aveva una portata ridotta al solo accertamento della potenzialità lesiva della condotta illecita; i danni non erano risarcibili allorché la società — come nella specie — avesse cooperato con la banca nell'abusiva concessione del credito; la sentenza n. omissis aveva escluso la rilevanza penale della condotta dei funzionari della banca; sulla base degli elementi in atti, si poteva supporre

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Genoviva – Rel. Morea, n. 78 del 24 febbraio 2020*  
che la debitrice *in bonis* non potesse sviluppare utili che le consentissero di superare le esposizioni debitorie già esistenti; né i ricavi né il valore delle immobilizzazioni erano all'uopo conferenti; non era provato (né allegato) che gli utili raggiungibili dalla società *in bonis* le avrebbero consentito la riduzione dell'esposizione e la conseguente sua attiva operatività sul mercato; si sarebbero potuti riconoscere solamente i danni nei limiti dell'importo del credito ulteriormente elargito.

Avverso questa sentenza ha interposto appello il Fallimento SPA, osservando che: il tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sul nesso di causalità tra i danni domandati e l'illecito contrattuale contrario a buona fede; contro l'assunto del tribunale, nella sentenza n. omissis il giudice aveva rilevato il comportamento potenzialmente dannoso della condotta contraria a buona fede tenuta da BANCA, come prospettato dal fallimento; escludendo la risarcibilità del danno, il tribunale aveva rimesso in discussione questioni che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio sull'*an*, specialmente in ordine al concorso della società fallita; il contegno inadempiente e potenzialmente dannoso nell'esecuzione dei rapporti bancari avrebbe dovuto essere valutato anche con riferimento alla fase postcontrattuale; la prova del nesso causale tra comportamento di BANCA e danno era in *re ipsa*.

BANCA ha contestato i motivi di gravame.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il fallimento attore non è legittimato a proporre l'azione *de qua* ("Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile - nella specie, una banca - l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa dedotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida" - Cass, Civ. 7029/2006),

Ove si volesse considerare di natura contrattuale l'illecito prospettato, innanzitutto deve rilevarsi che, emessa pronuncia di condanna risarcitoria generica, resta salvo il potere (nel giudizio sul *quantum*) di verificare l'esistenza effettiva del pregiudizio, la sua consistenza e la sua derivazione causale dal fatto potenzialmente lesivo (conf. Cass. Civ. 3431/1981).

Il giudice di prime cure ha deliberato (negativamente) la configurabilità della derivazione causale del danno prospettato dal fallimento, allorché ha ritenuto che i dati economici in atti inducevano a configurare una condizione della società in progressiva caduta degli utili, così da non potere più né coprire le esposizioni debitorie né rimanere attiva sul mercato. Ossia, il giudice di prime cure, ha ritenuto che il nesso causale tra pregiudizio prospettato dal fallimento (comprensivo del valore dei beni mobili ed immobili nonché dei presumibili utili che la società avrebbe potuto realizzare negli anni di crisi, sulla base dei dati pregressi) ed abusiva concessione del credito era insussistente, in quanto il tracollo (in una con i relativi danni) era semplicemente dovuto all'incapacità dell'azienda di sviluppare soddisfacenti utili.

La circostanza che nella sentenza n. omissis il tribunale avesse valutato la natura potenzialmente lesiva del contegno osservato da BANCA non induce univocamente a concludere per la effettiva capacità lesiva di quel contegno e per la effettiva sussistenza dei danni, elementi questi che rientrano esclusivamente nel giudizio sul *quantum*.

In buona sostanza, nel procedere alla liquidazione del danno, a seguito di condanna generica, il giudice può negare sia la configurabilità reale dei danni sia la loro derivazione pratica dal fatto potenzialmente lesivo, senza che ne risulti sovvertita la portata del giudicato, invero limitata alla valutazione della mera astratta idoneità lesiva del fatto.

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Genoviva – Rel. Morea, n. 78 del 24 febbraio 2020*

Nella sentenza n. omissis il tribunale di Taranto si era limitato a constatare — in capo a BANCA — il mancato esercizio dei poteri contrattuali volti ad impedire l'aggravamento della situazione debitoria della società (col concedere ulteriore credito, consentire sconfinamenti sui conti, accettare per lo sconto cambiali a forte rischio), con potenziale efficacia dannosa sul patrimonio societario (... "comportamento potenzialmente dannoso per il patrimonio societario" ...).

Da questo tenore argomentativo non si desumono elementi ostativi alla successiva delibazione dei danni effettivi, della loro dipendenza eziologica da altra causa (l'inettitudine della gestione aziendale a produrre utili), del concorso di altri comportamenti, ascrivibili alla stessa società, la quale ha cooperato all'abusiva concessione del credito (sul punto, nulla è stato negato nella sentenza n. omissis, con conseguente ammissibilità del pertinente giudizio di concorso espresso nella gravata sentenza, conformemente all'insegnamento del giudice di legittimità — Cass. Civ. 5312/1995).

Infine, nessun pregio può annettersi ad argomentazioni tese ad ampliare il tema della possibile causalità, estendendola alla fase di recupero dei crediti attraverso le azioni giudiziarie nonché alla presunta natura di causalità intrinseca da ascrivere al contegno inadempiente di BANCA. Invero, il recupero dei crediti non può avere inciso sul tracollo della società, trattandosi di legittima attività posta in essere dall'istituto bancario; il nesso eziologico tra contegno contrario ai doveri di buona fede e danno non è *in re ipsa*, ma rientra nell'onere probatorio a carico dell'attore, onere rimasto inadempito.

Il gravarne va dunque disatteso.

Le competenze di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto così decide:

- 1) Rigetta l'appello interposto dal FALLIMENTO SPA avverso la sentenza n. omissis del tribunale di Taranto;
- 2) Condanna l'appellante al rimborso delle competenze giudiziali sostenute in questo grado dalla banca appellata, liquidate in complessivi € 20.000,00, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale. Ricorrono i presupposti perché la parte impugnante sia tenuta a versare ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002). Taranto, 7 febbraio 2020

Il consigliere estensore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*